

⊗ S. P. Q. R.  
C O M U N E D I R O M A

Deliberazione n. 26

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

ANNO 1995

VERBALE N. 7

Seduta Pubblica del 2 febbraio 1995

Presidenza: GASBARRA - BALDONI - LAURELLI.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno di giovedì due del mese di febbraio, alle ore 15,45, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti per le ore 15 dello stesso giorno, come da relazione del Messo Comunale inserita in atti sotto i numeri dal 4639 al 4698, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e indicati nei medesimi inviti.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale Reggente dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Enrico GASBARRA il quale dichiara aperta la seduta.

Eseguito l'appello il Presidente dichiara che sono presenti l'on. Sindaco Francesco RUTELLI e i sottorportati n. 33 Consiglieri:

Agostini Roberta, Anderson Guido, Augello Antonio, Borghesi Massimo, Calamante Mauro, Cirinnà Monica, D'Alessandro Giancarlo, Dalla Torre Giuseppe, Del Fattore Sandro, Della Portella Ivana, De Petris Loredana, Di Francia Silvio, Esposito Dario, Fioretti Perluigi, Foschi Enzo, Fotia Carmine Salvatore, Francese Carlo Andrea, Galeota Saverio, Gasbarra Enrico, Ghini Massimo, Laurelli Luisa, Magiar Victor, Milana Riccardo, Monteforte Daniela, Montino Esterino, Pompili Massimo, Rampini Piercarlo, Ripa Di Meana Vittorio, Rosati Antonio, Salvatori Massimo, Sodano Ugo, Teodorani Anna, Valentini Daniela.

**ASSENTI:**

Alfano Salvatore, Alibrandi Antonio, Aversa Giovanni, Baldoni Adalberto, Barbaro Claudio, Bartolucci Maurizio, Belvisi Mirella, Bettini Goffredo Maria, Buontempo Teodoro, Cerina Luigi, Cutrufo Mauro, De Lorenzo Alessandro, De Luca Athos, Fini Gianfranco, Flamment Carlo, Galloro Nicola, Gemmellaro Antonino, Graziano Emilio Antonio, Lobefaro Giuseppe, Migliorini Sergio, Montesano Enrico, Montini Emanuele, Rampelli Fabio, Ricciotti Paolo, San Mauro Cesare, Santillo Clemente, Valeriani Giacomo.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità delle sedute di prima convocazione agli effetti deliberativi, dichiara aperta l'adunanza ai suddetti effetti e, giustificata l'assenza del Consigliere Alibrandi, designa, quali scrutatori per la presente seduta, i Consiglieri Agostini, Calamante e Esposito.

## REGOLAMENTO

**Assegnazione ad uso sociale, ivi compreso quello sanitario, politico, ad eccezione dei partiti e loro articolazioni politico-organizzative di cui alla legge n. 194/75, culturale, assistenziale, sindacale, ricreativo-sportivo e di tutela ambientale, di spazi e strutture di proprietà comunale.**

### Art. 1

#### *Oggetto*

Il presente regolamento si applica alle occupazioni senza titolo formale accertate alla data del 31 dicembre 1994 di beni immobiliari iscritti al patrimonio disponibile ed indisponibile del Comune di Roma, ai fini delle loro regolarizzazioni che potranno essere deliberate nei termini di cui ai successivi articoli.

Il presente regolamento si applica, altresì, per le nuove assegnazioni di beni immobiliari iscritti al patrimonio disponibile ed indisponibile del Comune di Roma.

Il presente regolamento non si applica agli impianti sportivi. Questi ultimi saranno assegnati mediante bandi pubblici.

Le regolarizzazioni e le assegnazioni possono essere disposte in favore di Enti, Fondazioni o Associazioni e Centri Sociali autogestiti costituiti in associazioni regolate dagli artt. 14 e segg. del Codice Civile che esplicino attività di carattere sociale, ivi compreso quello sanitario, politico, ad eccezione dei partiti e loro articolazioni politico-organizzative di cui alla legge n. 194/75, culturale, assistenziale, sindacale, ricreativo-sportivo e di tutela ambientale, senza scopo di lucro, nell'ambito del territorio del Comune di Roma, a servizio della popolazione ivi residente.

### Art. 2

#### *Criteri*

Per la regolarizzazione e per l'assegnazione dovrà tenersi conto:

- a) costituisce titolo preferenziale nell'assegnazione, l'indirizzo polifunzionale dell'associazione richiedente, nonché l'integrazione delle attività svolte con le esigenze del territorio;
- b) le associazioni dovranno svolgere le attività che costituiscono il loro fine e che abbiano carattere permanente, esclusivamente con il lavoro dei soci;
- c) costituisce titolo preferenziale nell'assegnazione, l'impegno — previ i necessari NN.OO. — a provvedere ai lavori di ristrutturazione e restauro a cura e spese dell'assegnatario, che andranno ad esclusivo vantaggio dell'Amministrazione senza alcuna pretesa da parte degli assegnatari.

Costituisce, altresì, titolo preferenziale, l'impegno a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, a cura e spesa dell'assegnatario, senza che questi nulla possa pretendere dall'Amministrazione;

- d) non potranno essere regolarizzate le occupazioni di immobili necessari all'Amministrazione per fini istituzionali. In tali casi, qualora l'attività svolta dal richiedente sia meritevole di sostegno, secondo gli indirizzi della presente delibera, l'Amministrazione, compatibilmente con le sue possibilità ed esigenze, potrà mettere a disposizione dell'associazione altri locali;

- e) nei casi di nuove assegnazioni dovrà tenersi conto della natura dell'attività svolta in modo consolidato in relazione alle esigenze generali della collettività, conferendo priorità alle Associazioni che perseguono fini assistenziali.

### Art. 3

#### *Presentazione delle domande*

La domanda di assegnazione deve pervenire al protocollo della Ripartizione II - Demanio e Patrimonio corredata dell'atto costitutivo, dello statuto del richiedente, nonché di una relazione documentata riepilogativa dell'attività svolta o proposta.

La medesima deve recare in calce la firma del legale rappresentante autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

Ai fini della regolarizzazione delle occupazioni senza titolo formale le relative richieste debbono essere presentate, con le modalità di cui sopra, entro e non oltre il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento, previa idonea pubblicità.

Copia della richiesta di regolarizzazione e di assegnazione è depositata all'Albo Pretorio per un periodo di gg. 15 precedente alla determinazione della Commissione di cui al successivo art. 4.

#### Art. 4

##### *Istruttoria delle richieste*

Le richieste di regolarizzazione e di assegnazione — accorpate per territorio circoscrizionale e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande — vengono sottoposte alla istruttoria in sede tecnica di una Commissione composta da:

- a) il Dirigente Superiore preposto alla Ripartizione II — Presidente;
- b) il Dirigente Superiore della Circostrizione interessata per territorio;
- c) il Dirigente Superiore preposto alla Ripartizione X;
- d) il Dirigente Superiore preposto alla Ripartizione VIII Sicurezza Sociale;
- e) il Dirigente Superiore preposto all'Ufficio Speciale Piano Regolatore;
- f) il Dirigente Superiore preposto all'Ufficio Speciale Sport e Turismo.

Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione.

In caso di impedimento di uno dei componenti della Commissione può partecipare un qualificato rappresentante.

Inoltre, ai sensi dell'art. 9 della legge 241/90, potranno essere invitati su richiesta a partecipare i rappresentanti legali che hanno prodotto le richieste di assegnazione o di regolarizzazione di volta in volta esaminate dalla Commissione.

La Commissione, sulla base di criteri come sopra determinati, esprime pareri di natura obbligatoria ma non vincolante attraverso apposite relazioni d'ufficio riferite alle singole istanze.

In tale ambito, allorché le attività rivestono forte valenza sociale e culturale e si configurano come servizi alla collettività, l'Amministrazione potrà, a richiesta delle Associazioni, sulla base di specifiche convenzioni, sostenere le stesse anche con lo scomputo del canone sociale.

Espletata la istruttoria tecnico-amministrativa d'ufficio, le citate relazioni sono trasmesse, per le valutazioni di natura propositiva riguardanti gli aspetti di carattere sociale, assistenziale, culturale e similari, all'Assessore al Patrimonio il quale, sentito il parere del Consiglio Circostrizionale territorialmente interessato, che dovrà pervenire entro 15 gg. dalla richiesta, impartisce agli Uffici, secondo il dettato dell'art. 27 dello Statuto, le conseguenti direttive per la predisposizione delle proposte di deliberazione da sottoporre alle definitive determinazioni formali della Giunta Comunale.

Copia delle proposte di deliberazione corredate delle relazioni predisposte dalla Commissione viene trasmessa ai Presidenti delle II, VI e VIII Commissioni Consiliari Permanenti a seconda delle caratterizzazioni prevalenti delle Associazioni richiedenti anche nel loro rapporto con le aree dove sono situati gli spazi e le strutture da assegnare, che esprimono il loro parere entro 30 giorni dalla data di inoltro. La Giunta, comunque, procederà all'adozione delle decisioni deliberative decorsi i suddetti 30 giorni.

La Commissione è supportata da una struttura con funzioni di segreteria tecnica composta da: un dipendente di VII qualifica funzionale della Ripartizione II con funzioni di segretario, da 3 dipendenti di VI qualifica funzionale rispettivamente della Ripartizione X, della Ripartizione VIII e dell'Ufficio Speciale Sport e Turismo, e da 1 dipendente di V qualifica funzionale della

Ripartizione II. Tale segreteria ha compiti di coordinamento ai fini dell'istruttoria delle singole posizioni tra la Commissione e gli uffici di gestione.

Gli uffici preposti alla gestione degli immobili da assegnare e/o da regolarizzare, provvedono, con ausili del Servizio Tecnico e della Conservatoria Comunale, all'istruttoria delle pratiche secondo le modalità e le direttive impartite dalla Commissione e forniscono ad essa tutte le indicazioni necessarie.

Gli Assessori al Patrimonio, ai Servizi Sociali, alla Cultura e con il Delegato del Sindaco alle politiche ambientali, ogni 6 mesi, indicano una conferenza dei movimenti associativi per illustrare le modalità applicative della presente deliberazione.

Per le proposte sia di regolarizzazione che di nuove assegnazioni la Commissione dovrà acquisire, ove necessario, il parere degli organi tecnici, statali, regionali o provinciali interessati ai fini dell'accertamento della compatibilità dell'uso con le caratteristiche dell'immobile e, per i beni comunali di interesse storico-artistico ed archeologico, il parere delle competenti Sovrintendenze.

La Ripartizione II, semestralmente, — anche su indicazione delle Circoscrizioni territorialmente competenti e segnalazioni dei rappresentanti delle Associazioni — provvede, a fornire alla suddetta Commissione ed alle II VI e VIII Commissioni Consiliari Permanenti, a seconda delle caratterizzazioni prevalenti delle associazioni richiedenti l'elenco degli spazi disponibili per le nuove assegnazioni dandone adeguata pubblicità, anche attraverso l'affissione all'Albo Pretorio per un periodo di 15 giorni.

In sede di adozione del bilancio verrà annualmente definita la percentuale del patrimonio disponibile o indisponibile che l'Amministrazione intende destinare alle assegnazioni di cui trattasi.

#### Art. 5

##### *Canone — Indennità di occupazione*

Sia nel caso di concessione che di locazione verrà applicato — in considerazione della riconosciuta attività e finalità di sodalizi richiedenti — il canone ridotto nei termini e con le condizioni fissate dall'art. 7 lett. b) della deliberazione n. 5625/83. Il canone, come sopra calcolato, è soggetto agli adeguamenti ISTAT previsti dalla normativa vigente.

Inoltre può essere accordato il canone di autorecupero per le concessioni o locazioni di immobili in particolare stato di degrado, qualora i soggetti di cui all'art. 1 abbiano già eseguito o si impegnino ad eseguire, a propria cura e spese, lavori di restauro complessivo, di manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché di adeguamento alle norme di igiene e sicurezza previste dalla legge per l'uso contrattualmente stabilito, da effettuarsi entro 12 mesi dalla data del rilascio delle necessarie autorizzazioni previa verifica dell'esecuzione degli stessi da parte dei servizi tecnici comunali, nonché parere di congruità sulla spesa sostenuta nell'esecuzione dei medesimi.

In quest'ultima ipotesi il canone di autorecupero è corrisposto fino a quando, applicando il canone richiesto dall'Amministrazione, i concessionari e conduttori non hanno recuperato la somma spesa per i lavori.

Pertanto in caso di concessione la durata della medesima può essere superiore a quella prevista dal regolamento delle concessioni con un massimo di due taciti rinnovi, mentre nel caso di locazione alla scadenza il contratto si intende tacitamente rinnovato, sempre per un massimo di due volte, fino al recupero delle spese sostenute.

Nei casi di regolarizzazione sarà dovuta per il periodo pregresso, a titolo di indennità di occupazione — a far data da quella dell'accertamento della stessa fino alla data di sottoscrizione dell'atto d'obbligo — la somma stabilita dall'Amministrazione Comunale quantificata a far data dall'occupazione ed aggiornata annualmente alle variazioni dell'indice ISTAT.

A tal fine, per il pagamento delle somme relative ai periodi di occupazione pregressa gli interessati hanno facoltà di optare tra una delle modalità di seguito riportate:

A:

- 1) importi fino a 10 milioni, versamento del 50% della somma, entro 5 giorni dalla firma dell'atto d'impegno e del residuo 50% in un massimo di 6 rate bimestrali;
- 2) importi compresi fra i 10 e i 50 milioni, versamento del 40% della somma dovuta entro 5 giorni dalla firma dell'atto di impegno e del residuo 60% in un massimo di 12 rate bimestrali;
- 3) importi superiori a 50 milioni, versamento del 30% della somma entro 5 giorni dalla firma dell'atto d'impegno e versamento del residuo in un massimo di 18 rate bimestrali.

B:

rateizzazione del debito pregresso suddiviso sul numero di rate corrispondenti al numero dei mesi della durata di concessione o locazione e per il periodo di proroga.

Dal debito pregresso può essere defalcata la spesa sostenuta per i lavori di cui al comma 2) del presente articolo; in tal caso non potrà essere accordato il canone di autorecupero.

Il mancato pagamento di 3 rate comporterà la decadenza o la risoluzione della concessione o della locazione.

#### Art. 6

##### *Durata e disciplinare della concessione della locazione*

La durata, la revoca ed il disciplinare della locazione e delle concessioni rimangono quali prescritti dalle norme regolamentari vigenti in materia, salvi i casi di cui al precedente articolo 5 e le opportune integrazioni conseguenti al dettato del presente regolamento.

Si procede alla revoca immediata delle assegnazioni qualora l'assegnatario faccia un uso improprio dei beni, consenta a terzi di occupare l'immobile senza previa autorizzazione comunale, mutino gli scopi dell'associazione, nello svolgimento delle proprie attività usi metodi violenti e contrari alla dialettica democratica.

L'Amministrazione Comunale, attraverso le Circoscrizioni interessate, può annualmente verificare che l'uso dei locali corrisponda a quanto disposto dalla disciplina delle concessioni e può revocare, nei termini di preavviso di cui alla disciplina vigente, dette locazioni ove l'uso sia difforme da quanto autorizzato.

#### Art. 7

##### *Casi di inapplicabilità dell'art. 2 della deliberazione C.C. n. 227/94*

Agli enti, associazioni, istituzioni e società cooperative, cui sono assegnati spazi o strutture di proprietà comunale a canone ridotto al 20% o a canone di autorecupero, non si applicano le disposizioni previste dall'art. 2 della deliberazione consiliare n. 227/94.

#### Art. 8

##### *Determinazione del canone da parte della Commissione Stime*

Per la determinazione del canone di concessione o locazione degli immobili assegnati con la presente delibera, la Commissione Stime sarà integrata con la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative dei proprietari e degli inquilini. Il contraente che non ritenga congruo il canone determinato, prima della stipula del contratto, potrà chiedere alla Commissione di esporre le proprie obiezioni con l'assistenza di un proprio consulente, alle quali la Commissione dovrà rispondere sia nel caso di accoglimento che di rigetto, con parere motivato entro 30 giorni.

2) di revocare la deliberazione del Commissario Straordinario n. 323 del 26 ottobre 1993 nonché di revocare parzialmente le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 5625/83 e Commissariali n. 103/93 e 104/93, per le parti come sopra nuovamente disciplinate dal presente provvedimento.

☒ S. P. Q. R.  
COMUNE DI ROMA

Deliberazione n. 26

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

ANNO 1995

VERBALE N. 7

Seduta Pubblica del 2 febbraio 1995

Presidenza: GASBARRA - BALDONI - LAURELLI.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno di giovedì due del mese di febbraio, alle ore 15,45, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti per le ore 15 dello stesso giorno, come da relazione del Messo Comunale inserita in atti sotto i numeri dal 4639 al 4698, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e indicati nei medesimi inviti.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale Reggente dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Enrico GASBARRA il quale dichiara aperta la seduta.

Eseguito l'appello il Presidente dichiara che sono presenti l'on. Sindaco Francesco RUTELLI e i sottoportati n. 33 Consiglieri:

Agostini Roberta, Anderson Guido, Augello Antonio, Borghesi Massimo, Calamante Mauro, Cirinnà Monica, D'Alessandro Giancarlo, Dalla Torre Giuseppe, Del Fattore Sandro, Della Portella Ivana, De Petris Loredana, Di Francia Silvio, Esposito Dario, Fioretti Perluigi, Foschi Enzo, Fotia Carmine Salvatore, Francese Carlo Andrea, Galeota Saverio, Gasbarra Enrico, Ghini Massimo, Laurelli Luisa, Magiar Victor, Milana Riccardo, Monteforte Daniela, Montino Esterino, Pompili Massimo, Rampini Piercarlo, Ripa Di Meana Vittorio, Rosati Antonio, Salvatori Massimo, Sodano Ugo, Teodorani Anna, Valentini Daniela.

**ASSENTI:**

Alfano Salvatore, Alibrandi Antonio, Aversa Giovanni, Baldoni Adalberto, Barbaro Claudio, Bartolucci Maurizio, Belvisi Mirella, Bettini Goffredo Maria, Buontempo Teodoro, Cerina Luigi, Cutrufo Mauro, De Lorenzo Alessandro, De Luca Athos, Fini Gianfranco, Flamment Carlo, Galloro Nicola, Gemmellaro Antonino, Graziano Emilio Antonio, Lobefaro Giuseppe, Migliorini Sergio, Montesano Enrico, Montini Emanuele, Rampelli Fabio, Ricciotti Paolo, San Mauro Cesare, Santillo Clemente, Valeriani Giacomo.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità delle sedute di prima convocazione agli effetti deliberativi, dichiara aperta l'adunanza ai suddetti effetti e, giustificata l'assenza del Consigliere Alibrandi, designa, quali scrutatori per la presente seduta, i Consiglieri Agostini, Calamante e Esposito.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, gli Assessori Borgna Giovanni, Cecchini Domenico, Lanzillotta Linda, Piva Amedeo e Sandulli Piero.

( O M I S S I S )

A questo punto, oltre ai Consiglieri che hanno risposto all'appello, risultano presenti anche i seguenti altri: Alfano Salvatore, Aversa Giovanni, Baldoni Adalberto, Bartolucci Maurizio, Cutrufo Mauro, Galloro Nicola, Migliorini Sergio, Rampelli Fabio e San Mauro Cesare.

( O M I S S I S )

211<sup>a</sup> Proposta (Dec. della G. C. del 5-8-1994 n. 210)

**Regolamento per la regolarizzazione e l'assegnazione ad uso sociale, assistenziale, culturale, ricreativo, sportivo di spazi e strutture di proprietà comunale ascritti al patrimonio disponibile ed indisponibile. Revoca della deliberazione commissariale n. 323 del 26 ottobre 1993 e revoca parziale delle deliberazioni consiliare n. 5625/83 e commissariali n. 103/93 e 104/93.**

Premesse e motivazioni:

1) La presente deliberazione è volta a realizzare l'obiettivo primario di utilizzare le risorse costituite dal patrimonio immobiliare disponibile ed indisponibile del Comune di Roma, per consentire ad iniziative che arricchiscono il tessuto sociale e culturale della città di esistere e svolgere la propria attività, nonché per razionalizzare la dislocazione degli uffici e delle strutture comunali procedendo alla globale riduzione degli oneri per fitti passivi;

2) Con deliberazioni del Commissario Straordinario n. 103 e 104/93 sono state, tra l'altro, istituite due Commissioni al fine di predisporre le graduatorie relative all'assegnazione a favore di Associazioni, comprese quelle sportive, Centri Sociali, Cooperative Sociali e similari, di unità immobiliari non abitative ascritte al patrimonio disponibile ed indisponibile del Comune di Roma, rese libere, oltre che affidate in custodia preassegnate e occupate senza titolo alla data del 31 dicembre 1992, non comprese nelle procedure d'asta pubblica di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 244/92;

3) I Componenti di tali commissioni sono stati nominati con ordinanze commissariali n. 2951 e 2952 del 29 luglio 1993;

4) Peraltro, le succitate Commissioni hanno proceduto alle determinazioni di criteri uniformi ed indifferenziati per tutte le diverse ipotesi di regolarizzazione previste e, pertanto, tali criteri recepiti con deliberazione del Commissario Straordinario n. 323 del 26 ottobre 1993, non sono risultati rispondenti agli obiettivi di carattere socio istituzionale dell'Amministrazione;

5) Di conseguenza, l'applicazione di tali criteri non è risultata idonea a realizzare la regolarizzazione delle utilizzazioni a fini non commerciali. A tale situazione sono da aggiungere le numerose occupazioni senza titolo esistenti alla data del 31 dicembre 1993 che non troverebbero definizione nel quadro della normativa vigente;

6) Si è constatato, quindi, che i criteri contenuti nelle richiamate deliberazioni commissariali debbono essere aggiornati ed integrati avuto riguardo, tra altro, alle istanze di regolarizzazione presentate dalle varie Associazioni, ivi compresi i Centri Sociali, le Cooperative sociali e le Associazioni Sportive, alle situazioni di fatto determinatesi con particolare attenzione alle realtà circoscrizionali più carenti dal punto di vista della presenza sul territorio di servizi e punti di aggregazione e, come tali, più esposte a processi di degrado socio ambientale e di potenziale estraneazione ed emarginazione sociale delle fasce di età giovanile e della terza età;

7) L'esigenza di una determinazione di criteri per l'uso sociale del patrimonio immobiliare pubblico, è stata d'altra parte rappresentata dalle Associazioni che hanno presentato un progetto di iniziativa popolare ai sensi dello Statuto del Comune di Roma per l'uso sociale del patrimonio pubblico e privato per l'assegnazione e autogestione degli spazi utilizzati dai Centri sociali e dalle Associazioni di base per una politica di sostegno delle loro attività;

8) Appare necessario che il volontariato ed il privato sociale si riorganizzino concorrendo con l'Amministrazione Comunale ad una programmazione degli interventi e assumano un ruolo di promozione e iniziativa collegato ad una valutazione complessiva delle istanze sociali. In tale ambito, allorché le attività rivestano forte valenza sociale e si configurino come servizi per la collettività, l'Amministrazione potrà, sulla base di specifiche convenzioni, finanziare le stesse;

9) In coerenza con queste linee l'Amministrazione Comunale dovrà adoperarsi nello stabilire contatti utili alla concessione di strutture immobiliari anche con enti privati ed altri enti istituzionali nelle zone ove risulti impossibile soddisfare con proprietà comunale le esigenze di socializzazione più volte richiamate;

10) Considerato, inoltre che il regime previsto per il pagamento dei canoni arretrati così come disciplinato dalle deliberazioni del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale nn. 103 e 104/93 ha di fatto vanificato l'obiettivo della regolarizzazione alimentando nuovo contenzioso e ritardando la effettiva acquisizione alle casse comunali dei canoni dovuti;

11) Per quanto sopra esposto è necessario, pertanto, procedere alla emanazione di un nuovo regolamento per disciplinare la regolarizzazione delle occupazioni senza formale titolo accertate alla data del 31 dicembre 1993 nonché le assegnazioni ad uso sociale di spazi e strutture immobiliari ascritte al patrimonio indisponibile e disponibile in sostituzione delle norme dettate con le deliberazioni n. 5625 del 27 settembre 1983 e n. 104 del 25 maggio 1993 che debbono quindi essere conseguentemente revocate o parzialmente in ragione della nuova normativa oggetto del presente provvedimento;

12) Occorre, altresì, procedere alla costituzione di un'apposita e permanente Commissione, cui affidare la funzione di natura istruttoria nell'esame delle richieste di assegnazione e di regolarizzazione e di formulazione di pareri di natura obbligatoria nei confronti della Giunta Comunale chiamata ad assumere le relative determinazioni formali;

13) Inoltre, la necessità di programmare a livello circoscrizionale l'uso del patrimonio, impone che nelle determinazioni relative all'uso di detto patrimonio debbano avere un ruolo primario le Circoscrizioni competenti per territorio.

Preso atto che in data 12 luglio 1994 il Dirigente Superiore preposto alla Ripartizione II - Demanio e Patrimonio, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 142 dell'8 giugno 1990, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto,

Il Dirigente Superiore Reggente

F.to: M. Sciorilli»;

Che in data 13 luglio 1994 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

p. il Ragioniere Generale Reggente

F.to: F. Lorenzetti»;

Che in data 5 agosto 1994 il Segretario Generale, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Segretario Generale Reggente

F.to: V. Gagliani Caputo»;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera:

1) di approvare il sottoriportato regolamento per la regolarizzazione delle occupazioni senza formale titolo esistenti alla data del 31 dicembre 1993 e le assegnazioni ad uso sociale di spazi e strutture di proprietà comunale ascritti al patrimonio disponibile ed indisponibile.

### REGOLAMENTO

#### Art. 1

##### *Oggetto*

Il presente regolamento si applica alle occupazioni senza titolo formale accertate alla data del 31 dicembre 1993 di beni immobiliari ascritti al patrimonio disponibile ed indisponibile del Comune di Roma, ai fini delle loro regolarizzazioni che potranno essere deliberate nei termini di cui ai successivi articoli.

Il presente regolamento si applica, altresì, per le nuove assegnazioni di beni immobiliari ascritti al patrimonio disponibile ed indisponibile del Comune di Roma.

Le regolarizzazioni e le assegnazioni possono essere disposte in favore di Enti, Fondazioni o Associazioni regolate dagli artt. 14 e segg. del Codice Civile che esplicino attività di carattere sociale, sanitario, culturale, assistenziale, ricreativo-sportivo e di tutela ambientale, senza scopo di lucro, nell'ambito del territorio del Comune di Roma, a servizio della popolazione ivi residente.

#### Art. 2

##### *Criteri*

Per la regolarizzazione e per l'assegnazione dovrà tenersi conto:

a) costituisce titolo preferenziale nell'assegnazione, l'indirizzo polifunzionale dell'associazione richiedente, nonché l'integrazione delle attività svolte con le esigenze del territorio;

b) le associazioni dovranno svolgere le attività che costituiscono il loro fine e che abbiano carattere permanente, esclusivamente con il lavoro dei soci;

c) costituisce titolo preferenziale nell'assegnazione, l'impegno — previ i necessari NN.OO. — a provvedere ai lavori di ristrutturazione e restauro a cura e spese dell'assegnatario, che andranno ad esclusivo vantaggio dell'Amministrazione senza alcuna pretesa da parte degli assegnatari.

Costituisce, altresì, titolo preferenziale, l'impegno a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, a cura e spesa dell'assegnatario, senza che questi nulla possa pretendere dall'Amministrazione;

d) non potranno essere regolarizzate le occupazioni di immobili necessari all'Amministrazione per fini istituzionali. In tali casi, qualora l'attività svolta dal richiedente sia meritevole di sostegno, secondo gli indirizzi della presente delibera, l'Amministrazione, compatibilmente con le sue possibilità ed esigenze, potrà mettere a disposizione dell'associazione altri locali;

e) nei casi di nuove assegnazioni dovrà tenersi conto della natura dell'attività svolta in modo consolidato in relazione alle esigenze generali della collettività, conferendo priorità alle Associazioni che perseguono fini sociali ed assistenziali.

#### Art. 3

##### *Presentazione delle domande*

La domanda di assegnazione deve pervenire al protocollo della Ripartizione II - Demanio e Patrimonio corredata dell'atto costitutivo, dello statuto del richiedente, nonché di una relazione documentata riepilogativa dell'attività svolta.

La medesima deve recare in calce la firma del legale rappresentante autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

Ai fini della regolarizzazione delle occupazioni senza titolo formale, le relative richieste debbono essere presentate, con le modalità di cui sopra, entro e non oltre il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento, previa idonea pubblicità.

Copia della richiesta di regolarizzazione e di assegnazione è depositata all'Albo Pretorio per un periodo di gg. 15 precedente alla determinazione della Commissione di cui al successivo art. 4.

#### Art. 4

##### *Istruttoria delle richieste*

Le richieste di regolarizzazione e di assegnazione — accorpate per territorio circoscrizionale e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande — vengono sottoposte alla istruttoria in sede tecnica di una Commissione composta da:

- a) il Dirigente Superiore preposto alla Ripartizione II — Presidente;
- b) il Dirigente Superiore della Circonscrizione interessata per territorio;
- c) il Dirigente Superiore preposto alla Ripartizione X;
- d) il Dirigente Superiore preposto alla Ripartizione VIII Sicurezza Sociale;
- e) il Dirigente Superiore preposto all'Ufficio Speciale Piano Regolatore;
- f) il Dirigente Superiore preposto all'Ufficio Speciale Sport e Turismo.

In caso di impedimento di uno dei componenti della Commissione può partecipare un qualificato rappresentante.

Inoltre, ai sensi dell'art. 9 della legge 241/90, potranno essere invitati a partecipare i rappresentanti legali che hanno prodotto le richieste di assegnazione o di regolarizzazione di volta in volta esaminate dalla Commissione.

La Commissione, sulla base di criteri come sopra determinati, esprime pareri di natura obbligatoria ma non vincolante attraverso apposite relazioni d'ufficio riferite alle singole istanze.

In tale ambito, allorché le attività rivestono forte valenza sociale e si configurano come servizi alla collettività, l'Amministrazione potrà, a richiesta delle Associazioni, sulla base di specifiche convenzioni, sostenere le stesse anche con lo scomputo del canone sociale.

Espletata la istruttoria tecnico-amministrativa d'ufficio, le citate relazioni sono trasmesse, per le valutazioni di natura propositiva riguardanti gli aspetti di carattere sociale, assistenziale, culturale e similari, all'Assessore al Patrimonio il quale, sentito il parere del Consiglio Circonscrizionale territorialmente interessato, che dovrà pervenire entro 15 gg. dalla richiesta, impartisce agli Uffici, secondo il dettato dell'art. 27 dello Statuto, le conseguenti direttive per la predisposizione delle proposte di deliberazione da sottoporre alle definitive determinazioni formali della Giunta Comunale.

Copia delle proposte di deliberazione corredate delle relazioni predisposte dalla Commissione viene trasmessa ai Presidenti della II e della VIII Commissione Consiliare Permanente che esprimono il loro parere entro 30 giorni dalla data di inoltro. La Giunta, comunque, procederà all'adozione delle decisioni deliberative decorsi i suddetti 30 giorni.

La Commissione è supportata da una struttura con funzioni di segreteria tecnica composta da: un dipendente di VII qualifica funzionale della Ripartizione II con funzioni di segretario, da 3 dipendenti di VI qualifica funzionale rispettivamente della Ripartizione X, della Ripartizione VIII e dell'Ufficio Speciale Sport e Turismo, e da 1 dipendente di qualifica funzionale della Ripartizione II. Tale segreteria ha compiti di coordinamento ai fini dell'istruttoria delle singole posizioni tra la Commissione e gli uffici di gestione.

Gli uffici preposti alla gestione degli immobili da assegnare e/o da regolarizzare, provvedono, con ausili del Servizio Tecnico e della Conservatoria Comunale, all'istruttoria delle pratiche

secondo le modalità e le direttive impartite dalla Commissione e forniscono ad essa tutte le indicazioni necessarie.

L'Assessore al Patrimonio, ogni 6 mesi, indice una conferenza dei movimenti associativi per illustrare le modalità applicative della presente deliberazione.

Per le proposte sia di regolarizzazione che di nuove assegnazioni la Commissione dovrà acquisire, ove necessario, il parere degli organi tecnici, statali, regionali o provinciali interessati ai fini dell'accertamento della compatibilità dell'uso con le caratteristiche dell'immobile e, per i beni comunali di interesse storico-artistico ed archeologico, il parere delle competenti Sovrintendenze.

La Ripartizione II, semestralmente, — anche su indicazione delle Circostrizioni territorialmente competenti e segnalazioni dei rappresentanti delle Associazioni — provvede, a fornire alla suddetta Commissione ed alle II e VIII Commissioni Consiliari Permanenti, l'elenco degli spazi disponibili per le nuove assegnazioni dandone adeguata pubblicità, anche attraverso l'affissione all'Albo Pretorio per un periodo di 15 giorni.

In sede di adozione del bilancio verrà annualmente definita la percentuale del patrimonio disponibile o indisponibile che l'Amministrazione intende destinare alle assegnazioni di cui trattasi.

#### Art. 5

##### *Canone — Indennità di occupazione*

Sia nel caso di concessione che di locazione verrà applicato — in considerazione della riconosciuta attività e finalità di sociali richiedenti — il canone ridotto nei termini e con le condizioni fissate dall'art. 7 lett. b) della deliberazione n. 5625/83. Il canone, come sopra calcolato, è soggetto agli adeguamenti ISTAT previsti dalla normativa vigente.

Inoltre può essere accordato il canone di autorecupero per le concessioni o locazioni di immobili in particolare stato di degrado, qualora i soggetti di cui all'art. 1 abbiano già eseguito o si impegnino ad eseguire, a propria cura e spese, lavori di restauro complessivo, di manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché di adeguamento alle norme di igiene e sicurezza previste dalla legge per l'uso contrattualmente stabilito, da effettuarsi entro 12 mesi dalla data del rilascio delle necessarie autorizzazioni previa verifica dell'esecuzione degli stessi da parte dei servizi tecnici comunali, nonché parere di congruità sulla spesa sostenuta nell'esecuzione dei medesimi.

In quest'ultima ipotesi il canone di autorecupero è corrisposto fino a quando, applicando il canone richiesto dall'Amministrazione, i concessionari e conduttori non hanno recuperato la somma spesa per i lavori.

Pertanto in caso di concessione la durata della medesima può essere superiore a quella prevista dal regolamento delle concessioni con un massimo di due taciti rinnovi, mentre nel caso di locazione alla scadenza il contratto si intende tacitamente rinnovato, sempre per un massimo di due volte, fino al recupero delle spese sostenute.

Nei casi di regolarizzazione sarà dovuta per il periodo pregresso, a titolo di indennità di occupazione — a far data da quella dell'accertamento della stessa fino alla data di sottoscrizione dell'atto d'obbligo — la somma stabilita dall'Amministrazione Comunale quantificata a far data dall'occupazione ed aggiornata annualmente alle variazioni dell'indice ISTAT.

A tal fine, per il pagamento delle somme relative ai periodi di occupazione pregressa gli interessati hanno facoltà di optare tra una delle modalità di seguito riportate:

A:

- 1) importi fino a 10 milioni, versamento del 50% della somma, entro 5 giorni dalla firma dell'atto d'impegno e del residuo 50% in un massimo di 6 rate bimestrali;
- 2) importi compresi fra i 10 e i 50 milioni, versamento del 40% della somma dovuta entro 5 giorni dalla firma dell'atto di impegno e del residuo 60% in un massimo di 12 rate bimestrali;
- 3) importi superiori a 50 milioni, versamento del 30% della somma entro 5 giorni dalla firma dell'atto d'impegno e versamento del residuo in un massimo di 18 rate bimestrali.

B:

rateizzazione del debito pregresso suddiviso sul numero di rate corrispondenti al numero dei mesi della durata di concessione o locazione e per il periodo di prima proroga.

Il pagamento dovuto per le regolarizzazioni sarà maggiorato di interesse legale dalla data di inizio dell'occupazione alla data di estinzione dell'intero debito pregresso.

Dal debito pregresso può essere defalcata la spesa sostenuta per i lavori di cui al comma 2) del presente articolo; in tal caso non potrà essere accordato il canone di autorecuperato.

Il mancato pagamento di 3 rate comporterà la decadenza o la risoluzione della concessione o della locazione.

#### Articolo 6

##### *Durata e disciplinare della concessione della locazione*

La durata, la revoca ed il disciplinare della locazione e delle concessioni rimangono quali prescritti dalle norme regolamentari vigenti in materia, salvi i casi di cui al precedente articolo 5 e le opportune integrazioni conseguenti al dettato del presente regolamento.

Si procede alla revoca immediata delle assegnazioni qualora l'assegnatario usi metodi violenti e contrari alla dialettica democratica nello svolgimento delle proprie attività;

2) di revocare la deliberazione del Commissario Straordinario n. 323 del 26 ottobre 1993 nonché di revocare parzialmente le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 5625/83 e Commissariali n. 103/93 e 104/93, per le parti come sopra nuovamente disciplinate dal presente provvedimento.

La SEGRETERIA GENERALE comunica che la suesposta si intende integrata con la seguente modifica apportata dalla Giunta nella seduta del 31 gennaio 1995:

«Art. 1: sostituire il 3° comma come segue: "Le regolarizzazioni e le assegnazioni possono essere disposte in favore di Enti, Fondazioni o Associazioni regolate dagli artt. 14 e segg. del Codice Civile, che esplicino attività di carattere sociale, sanitario, politico, culturale, assistenziale, sindacale, ricreativo-sportivo e di tutela ambientale, senza scopo di lucro, nell'ambito del territorio del Comune di Roma, a servizio della popolazione ivi residente"».

La Segreteria Generale precisa altresì che relativamente alla suesposta modifica sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'art. 53 della legge n. 142/90, pareri che sono risultati favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità, e di non rilevanza in ordine alla regolarità contabile.

La Segreteria Generale comunica inoltre che la medesima proposta n. 211 viene integrata come segue:

Rilevato che — ai sensi dell'art. 33 del Regolamento per il Decentramento — la presente proposta è stata trasmessa ai Presidenti delle Circoscrizioni per l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali nel termine di 10 giorni, fissato dalla Giunta Comunale in relazione all'urgenza del provvedimento;

Avuto presente che il Consiglio della Circoscrizione V entro il termine del 30 gennaio 1995, con risoluzione n. 4 del 30 gennaio 1995 in atti, ha espresso il proprio parere favorevole proponendo i seguenti emendamenti:

«art. 1 - 3° capoverso dopo "Enti Morali, Fondazioni", inserire: "Associazioni Sportive e Partiti Politici".

art. 4 - dopo il 2° comma sulla composizione della Commissione e gli invitati rappresentanti legali, inserire un ulteriore comma: "Solo per quanto riguarda le richieste di nuove assegnazioni, alla Commissione dovrà pervenire preventivamente il parere vincolante espresso dal Consiglio Circostrizionale territorialmente interessato, fermi restando i criteri di cui all'art. 2".

art. 6 - Aggiungere: "L'Amministrazione Comunale, attraverso le Circostrizioni interessate, può annualmente verificare che l'uso dei locali corrisponda a quanto disposto dalla disciplina delle concessioni e può revocare, con preavviso di 60 giorni, dette locazioni ove l'uso sia difforme da quanto autorizzato";

Che la Giunta Comunale nella seduta del 31 gennaio 1995, nell'esaminare il parere trasmesso dalla Circostrizione V ha espresso parere contrario in merito alla modifica relativa all'art. 4 mentre ha ritenuto superato dall'emendamento proposto dalla Giunta stessa quello relativo al comma 3 dell'art. 1;

Che la Giunta Comunale ha ritenuto di accogliere l'emendamento dell'art. 6 proposto dalla Circostrizione V modificato nel modo seguente:

«art. 6 - Aggiungere: "L'Amministrazione Comunale, attraverso le Circostrizioni interessate, può annualmente verificare che l'uso dei locali corrisponda a quanto disposto dalla disciplina delle concessioni e può revocare nei termini di preavviso di cui alla disciplina vigente, dette locazioni ove l'uso sia difforme da quanto autorizzato"», emendamento in ordine al quale il Dirigente responsabile del Servizio ed il Segretario Generale hanno espresso, ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90, parere favorevole per quanto di rispettiva competenza, mentre il Ragioniere Generale ha dichiarato la non rilevanza contabile dell'emendamento stesso;

Che la proposta è stato sottoposta all'esame delle Commissioni Consiliari Permanenti II, VI e VIII riportando parere favorevole.

( O M I S S I S )

IL PRESIDENTE

E. GASBARRA - A. BALDONI - L. LAURELLI

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE  
V. GAGLIANI CAPUTO

VERBALE N. 8

Seduta Pubblica del 3 febbraio 1995

Presidenza: GASBARRA - LAURELLI - BALDONI.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno di venerdì tre del mese di febbraio, alle ore 11, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti per le ore 10 dello stesso giorno, come da relazione del Messo Comunale inserita in atti sotto i numeri dal 6249 al 6308, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e indicati nei medesimi inviti.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Adriano CORDELLI.